



ODG 1215

Al PDL 93 "Bilancio di previsione 2025 – 2027"

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

Oggetto: Risorse derivanti dal lavoro frontaliero in Svizzera

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- il 23 dicembre 2020 la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera hanno firmato a Roma un nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni;
- tali atti sono stati ratificati dal Parlamento con legge 13 giugno 2023, n. 83;
- all'articolo 9 il nuovo accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri in Svizzera prevede un periodo di regime transitorio per cui «i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera» (punto 1); pertanto, fino al 31 dicembre 2033 i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese continueranno a versare all'Italia una compensazione finanziaria pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento da quei frontalieri italiani (punti 2 e 3); «le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate» (punto 5);
- la legge 83/2023 di ratifica agli articoli 9 e 10 recepisce e attua i contenuti dell'accordo internazionale relativamente alle risorse versate dai cantoni svizzeri a valere sulle imposte riscosse dai cosiddetti "vecchi frontalieri" interessati dal regime transitorio;
- in particolare l'articolo 9 al comma 1 della legge 83/2023 qualifica tale trasferimento come «compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio» e l'articolo 10 interviene sulle «Risorse finanziarie per i comuni di frontiera» fissando un livello di finanziamento, anche dopo il termine nel 2033 del periodo transitorio previsto dal nuovo accordo italo-svizzero, pari a 89 milioni di euro (commi 1 e 2) e stabilendo che «il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento» (comma 5);
- con l'articolo 11 della legge 83/2023 è stato altresì istituito il Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche;
- la legge 83/2023 prevede che tanto i termini e le modalità di determinazione del contributo per le spese sostenute dai comuni a causa dei frontalieri residenti sul loro territorio (art. 10, c. 5), quanto i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle zone di confine (art. 11, c. 2) sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite le regioni e i comuni di frontiera interessati;
- le previsioni del nuovo accordo con la Svizzera sull'imposizione dei redditi da lavoro dipendente dei frontalieri e della legge di

ratifica sono conseguite da un serio processo di riflessione e interlocuzione tra il governo e il parlamento nazionali, le istituzioni territoriali - i comuni di frontiera in primis ma anche la Regione Lombardia e il Consiglio regionale - e le organizzazioni di rappresentanza e tutela dei lavoratori, stabilendo un prezioso equilibrio tra le esigenze di tutti i livelli i soggetti, istituzioni e cittadini, coinvolti;

Atteso che:

- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) ha introdotto (art. 1, commi 237-239) è stata introdotta una speciale imposizione, a titolo di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale, gravante sui cosiddetti vecchi frontalieri e spettante alla regione di residenza cui compete fissare in forma progressiva l'entità del contributo fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento del salario netto percepito in Svizzera;

- la menzionata norma non si è ancora concretizzata poiché non è stato possibile emanare i successivi provvedimenti attuativi: in effetti, in ossequio alle previsioni del nuovo accordo con l'Italia che per i vecchi frontalieri confermano la tassazione dei redditi da lavoro effettuata esclusivamente in Svizzera, le autorità elvetiche hanno rifiutato di accedere alle richieste del governo nazionale italiano di consegnare i dati dei soggetti cui imporre la speciale imposizione sanitaria;

- il 13 dicembre 2024 nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati del progetto di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025 il Governo ha presentato un emendamento che, per raggiungere lo scopo dell'applicazione della speciale imposizione sanitaria a carico dei frontalieri, intende modificare il comma 238 dell'art. 1 della legge 213/2023 così da aggirare l'impossibilità di avere i nominativi dei cittadini che lavorano in Svizzera come vecchi frontalieri prevedendo il raddoppio dell'ammontare del contributo imposto, nel caso in cui essi non si autodichiarino;

- con lo stesso emendamento il governo propone di modificare anche gli articoli 10 e 11 della legge 83/2023 di ratifica del nuovo accordo con la Svizzera per l'imposizione dei frontalieri, prevedendo di vincolare l'utilizzo in parte corrente delle risorse attribuite ai comuni, di riportare sino al 4% la percentuale del rapporto frontalieri/residenti che consente ai comuni l'accesso diretto al riparto delle compensazioni finanziarie versate dai cantoni svizzeri e di fissare a livello governativo centrale le specifiche finalità da perseguire con le risorse del Fondo per lo sviluppo delle zone di confine;

Considerato che:

- gli interventi legislativi assunti e proposti a livello nazionale successivamente all'approvazione della legge 83/2023 contraddicono l'equilibrio raggiunto in occasione della conclusione del nuovo accordo italo-svizzero sull'imposizione dei lavoratori frontalieri e derivano da iniziative per le quali il governo non ha avuto un previo confronto con gli enti locali interessati né con le organizzazioni di rappresentanza e tutela dei lavoratori, contraddicendo gli impegni per un confronto permanente sul tema delle risorse e della tassazione del frontalierato in Svizzera assunti in occasione della discussione della legge di ratifica;

- l'istituzione dell'imposizione speciale a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri è in contrasto con la previsione della tassazione unicamente alla fonte di cui all'art. 9 dell'accordo italo-svizzero del 23 dicembre 2020 e, perciò, con l'art. 117, primo comma della Costituzione per cui l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni è condizionata dal rispetto degli obblighi internazionali;

- le proposte emendative di modifica alla legge 213/2023, elevando sino al 4% il rapporto frontalieri/residenti per l'accesso diretto al riparto delle risorse spettanti ai comuni per la tassazione in Svizzera dei vecchi frontalieri, oltre a rimettere legislativamente in discussione dopo solo 18 mesi il criterio del 3% recepito anche nell'ultimo decreto MEF in materia del 13 agosto 2024 e condiviso con deliberazione della giunta regionale lombarda 29 luglio 2024 n. XII/2845, pongono a rischio i bilanci dei comuni che verranno esclusi dal riparto e, vincolando le risorse spettanti ai comuni a finalità non di loro competenza, attribuiscono ai comuni oneri impropri: in entrambi i casi vengono contraddetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e di autonomia dei comuni raccolti negli articoli 118 e 119 della Costituzione;

Considerato ancora che le iniziative che il governo ha assunto successivamente alla ratifica del nuovo accordo italo-svizzero in merito alle risorse derivanti dalla tassazione dei frontalieri appaiono determinate dalla necessità di compensare la difficoltà di garantire il finanziamento del servizio sanitario e di assicurare risorse a contrasto delle crisi aziendali che si stanno manifestando sul territorio e che dall'aggravio dei cittadini che lavorano in Svizzera e i comuni della fascia di confine Regione Lombardia risulterebbe beneficiaria, sia perché incamererebbe gli introiti della nuova imposizione per il finanziamento del servizio sanitario sia perché le entrate dalle compensazioni finanziarie effettuate dai cantoni svizzeri non ripartite direttamente ai comuni sono attribuite alla Regione che ne regola l'utilizzo da parte della province;

Visto il progetto di legge "Bilancio di previsione 2025 – 2027 e relativo documento tecnico di accompagnamento";

- a improntare la propria azione in merito all'attuazione del nuovo accordo del 23 dicembre 2020 con la Confederazione Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri al rispetto degli impegni già assunti, in occasione della discussione dei contenuti della legge di ratifica 83/2023, con i comuni della fascia territoriale di confine e le organizzazioni di rappresentanza e tutela dei frontalieri e a manifestare al Governo e al Parlamento la necessità che anch'essi operino in tal senso;
- a richiedere che non siano approvate modifiche alla legge 83/2023 volte ad elevare il limite percentuale del rapporto frontalieri/residenti per l'accesso dei comuni alle risorse delle compensazioni finanziarie di cui all'articolo 10 di detta legge o a introdurre nuovi vincoli relativamente al loro utilizzo da parte degli enti locali e all'individuazione delle finalità cui destinare le risorse del fondo di cui all'articolo 11;
- a richiedere che siano abrogati i commi da 237 a 238 della legge 213/2023 relativamente all'imposizione speciale a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri per il finanziamento del SSN di cui è beneficiaria la Regione e ad esprimere anche in sede attuativa della norma il dissenso su una disposizione di legge che contraddice i contenuti dell'articolo 9 dell'accordo italo-svizzero del 23 dicembre 2020;
- a operare nell'ambito del bilancio regionale annuale 2025 e pluriennale 2025-2027 perché l'adeguato finanziamento regionali dei servizi sanitari nelle aree di confine, nonché degli interventi di contrasto alle ricadute socio-economiche derivanti da crisi aziendali, risulti assicurato senza aggravare i lavoratori frontalieri in Svizzera e senza introdurre vincoli che, prevedendo un innalzamento del rapporto percentuale frontalieri/residenti o predeterminando dall'alto gli scopi d'utilizzo, penalizzino i comuni nell'accesso al riparto e alla destinazione delle risorse di cui all'art. 10 della legge 83/2023 oppure sottraggano alla concertazione con la Regione e gli enti territoriali la determinazione delle finalità d'impiego del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche di cui all'articolo 11 della medesima legge.

Firmatari

MAJORINO Pierfrancesco (PD), 17/12/2024

ORSENIGO Angelo Clemente (PD), 17/12/2024

ASTUTI Samuele (PD), 17/12/2024

Atto presentato il 17/12/2024 17:55:09